

DIACRONIA

Rivista di storia della filosofia del diritto

2 | 2022

P S A
UNIVERSITY
PRESS

Diacronia : rivista di storia della filosofia del diritto. - 1 (2019)- . - Pisa : Pisa university press, 2019- .
- Semestrale.

340.1 (22.)

1. Filosofia del diritto - Periodici

CIP a cura del Sistema bibliotecario dell'Università di Pisa



Opera sottoposta a
peer review secondo
il protocollo UPI

© Copyright 2023

Pisa University Press

Polo editoriale - Centro per l'innovazione e la diffusione della cultura

Università di Pisa

Piazza Torricelli 4 · 56126 Pisa

P. IVA 00286820501 · Codice Fiscale 80003670504

Tel. +39 050 2212056 · Fax +39 050 2212945

E-mail press@unipi.it · PEC cidic@pec.unipi.it

www.pisauniversitypress.it

ISSN 2704-7334

ISBN 978-88-3339-805-1

layout grafico: 360grafica.it

L'Editore resta a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare, per le eventuali omissioni o richieste di soggetti o enti che possano vantare dimostrati diritti sulle immagini riprodotte. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dagli aventi diritto/dall'editore.

Direttore

Tommaso Greco

Comitato di direzione

Alberto Andronico, Francisco Javier Ansuátegui Roig, Giulia M. Labriola, Marina Lalatta Costerbosa, Francesco Mancuso, Carlo Nitsch, Andrea Porciello, Aldo Schiavello, Vito Velluzzi

Consiglio scientifico

Mauro Barberis, Franco Bonsignori, Pietro Costa, Rafael de Asís, Francesco De Sanctis, Carla Faralli, Paolo Grossi †, Mario Jori, Jean-François Kervégan, Massimo La Torre, Mario G. Losano, Giovanni Marino, Bruno Montanari, Vincenzo Omaggio, Claudio Palazzolo, Baldassare Pastore, Enrico Pattaro, Antonio Enrique Perez Luño, Anna Pintore, Geminello Preterossi, Pierre-Yves Quiviger, Francesco Riccobono, Eugenio Ripepe, Alberto Scerbo, Michel Troper, Vittorio Villa, Francesco Viola, Maurizio Viroli, Giuseppe Zaccaria, Gianfrancesco Zanetti

Comitato dei referees

Ilario Belloni, Giovanni Bisogni, Giovanni Bombelli, Daniele Cananzi, Gaetano Carlizzi, Thomas Casadei, Alfredo D'Attorre, Corrado Del Bò, Filippo Del Lucchese, Francesco Ferraro, Tommaso Gazzolo, Valeria Giordano, Marco Goldoni, Gianmarco Gometz, Dario Ippolito, Fernando Llano Alonso, Alessio Lo Giudice, Fabio Macioce, Costanza Margiotta, Valeria Marzocco, Ferdinando Menga, Lorenzo Milazzo, Stefano Pietropaoli, Attilio Pisanò, Federico Puppo, Filippo Ruschi, Carlo Sabbatini, Aaron Thomas, Persio Tincani, Daniele Velo Dal Brenta, Massimo Vogliotti, Maria Zanichelli

Redazione

Paola Calonico, Chiara Magneschi, Federica Martiny, Giorgio Ridolfi (coordinatore), Mariella Robertazzi

Sede

Dipartimento di Giurisprudenza, Piazza dei Cavalieri, 2, 56126 PISA

Condizioni di acquisto

Fascicolo singolo: € 25,00

Abbonamento annuale Italia: € 40,00

Abbonamento annuale estero: € 50,00

Per ordini e sottoscrizioni abbonamento Pisa University Press

Lungarno Pacinotti 44

56126 PISA

Tel. 050.2212056

Fax 050.2212945

press@unipi.it

www.pisauniversitypress.it

Indice

Per Paolo Grossi 7

Uguaglianza aritmetica e uguaglianza geometrica: metafore della giustizia nella filosofia politica e giuridica moderna

Introduzione al Forum

Filippo Del Lucchese 11

Uguaglianza ed equità nel Leviathan di Thomas Hobbes

Mauro Farnesi Camellone 21

Giustizia e uguaglianza in Leibniz

Luca Basso 43

*Principio di utilità e gerarchie proprietarie:
prospettive geometriche nel calcolo della felicità*

Paola Calonico 69

L'uguaglianza di Marx. Dal Capitale alla Critica del programma di Gotha

Chiara Giorgi 89

Saggi

Perpetual by nature: the moral core of corporate form

Giancarlo Anello 115

L'illecito e la pena nella filosofia hegeliana

Annachiara Carcano 151

Note

La filosofia nella filosofia del diritto

Serena Vantin 183

<i>Lettere dal «Ponte». Bobbio e Satta interlocutori di Calamandrei</i>	
Carlo Pontorieri	195
<i>Perimetrare il concetto di giustizia</i>	
Maria Borrello	213

NOTE

LA FILOSOFIA NELLA FILOSOFIA DEL DIRITTO*

Serena Vantin

1. Se si incominciassse a leggere *El nacimiento de la Filosofía del derecho* di Rafael Ramis Barceló dall'ultima pagina ci si imbatterebbe in un'affermazione che racchiude una lezione importante, e forse anche il senso, dell'intera opera: «Hegel fu l'ultimo autore di una “filosofia del diritto” erede degli ideali della corrente maggioritaria della *philosophia iuris*, il cui canto del cigno fu precisamente la sua opera *Grundlinien der Philosophie des Rechts*. La *Philosophie des Rechts* soccombette dinnanzi alla “filosofia del diritto positivo”, che in realtà era (e sarebbe rimasta) una “teoria” induttiva, costruita da e per i giuristi: una “filosofia” *ad usum privatum*»¹.

Adottando il metodo rigoroso della *Begriffsgeschichte* e costellando le proprie pagine di lunghe citazioni, il Catedrático delle Isole Baleari sviluppa, in effetti, una tesi originale che si propone di colmare il vuoto causato dalla «scarsissima considerazione»² che la filosofia del diritto avrebbe sinora dimostrato per la storia concettuale del suo stesso

* Riflessioni a partire da R. Ramis Barceló, *El nacimiento de la Filosofía del derecho. De la philosophia iuris a la Rechtsphilosophie*, Dykinson, Madrid 2021.

¹ Ivi, p. 227. Tutte le traduzioni dallo spagnolo nel testo sono mie.

² Ivi, p. 19.

lemma³. Sfidando la *vulgata* riconducibile al *Lehrbuch der Rechtsphilosophie* di Rudolf Stammler⁴, in base alla quale Gustav Hugo sarebbe stato «il primo» a utilizzare la nozione di “filosofia del diritto”⁵, mentre all’opera hegeliana del 1821 si dovrebbe il merito di averla «popolarizzata»⁶, Ramis Barceló non si accontenta della narrazione consumata e scandaglia la storia alla ricerca di «manuali, tesi e dissertazioni»⁷ che richiama il concetto da cui *Philosophie des Rechts* e *Rechtsphilosophie* sarebbero discesi, appunto quello di *philosophia iuris*.

Dopo aver riconosciuto il debito intellettuale nei confronti delle *Lezioni di filosofia del diritto* di Giorgio Del Vecchio⁸, al quale non era sfuggita una monografia del 1650 dal titolo *De vera philosophia juris* del giurista tedesco Chopius, invero già citato da Leibniz⁹, l’autore segue in parallelo due strade: quella che contrappone la *vera philosophia* alla filosofia *simulata*¹⁰, e quella che segue le tracce del concetto di *philosophia iuris* a ritroso nei secoli, sino al XVI, e prima ancora nel campo semantico dell’espressione affine di *philosophia legalis*.

Un tale lavoro archeologico di scavo porta alla luce molteplici riflessioni sulla natura di una disciplina che solo in tempi (relativamente) recenti sarebbe stata ridotta da costola della filosofia a mera teoria, a

³ Tra tutti, valga come esempio quanto Norberto Bobbio scrive in *Natura e funzione della filosofia del diritto*, in Id. *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Edizioni di Comunità, Milano 1965, pp. 37-51, in part. p. 37: «Il cercare una qualsiasi definizione di filosofia del diritto è un’inutile perdita di tempo».

⁴ R. Stammler, *Lehrbuch der Rechtsphilosophie*, Walter de Gruyter, Berlin-Leipzig 1928, p. 1, n. 1.

⁵ Ramis Barceló, *El nacimiento de la Filosofía del derecho*, cit., p. 19.

⁶ Ivi, p. 11.

⁷ *Ibidem*.

⁸ G. Del Vecchio, *Lezioni di filosofia del diritto* (1920), Giuffrè, Milano 1965, p. 195 e n. 1. Cfr. R. Ramis Barceló, *El nacimiento de la Filosofía del derecho*, cit., p. 20.

⁹ G.W. Leibniz, *Nova methodus discendae docendaeque Jurisprudentiae* (1667), Verlag Detlev Auvermann, Glashutten im Taunus 1974, Teil II, § 13.

¹⁰ Ramis Barceló, *El nacimiento de la Filosofía del derecho*, cit., p. 38.

causa di una vicenda storica singolare che l'avrebbe resa un'eccezione al servizio di un sapere altrimenti pressoché esclusivamente tecnico, facendone un insegnamento incardinato oggi prevalentemente nei Dipartimenti di Giurisprudenza piuttosto che nei corsi di Laurea filosofici, dove potrebbe trovare invece una collocazione più pertinente in termini epistemologici assieme alle altre «filosofie al genitivo (filosofia della storia, della religione, del linguaggio, ...)»¹¹.

Alla luce di queste prime considerazioni e seguendo la traiettoria dell'autore, nelle prossime pagine proveremo a tracciare un collegamento, sebbene cursorio, tra Hegel, Thomasius, e persino Adam Smith e, infine, getteremo uno rapido sguardo ad altre storie della filosofia del diritto nostrane.

2. Come si è anticipato, secondo Ramis Barceló, il termine *Philosophie des Rechts* impiegato nei *Grundlinien* hegeliani rappresenterebbe l'apice di una risalente corrente interpretativa, evolutasi nei secoli attraverso una pluralità di espressioni affini, quali *philosophia legalis* e *philosophia iuris*, che, pur sostenendo la «completa subordinazione del sapere giuridico alla filosofia»¹², sarebbe in seguito divenuta, paradossalmente, l'emblema della «vittoriosa emancipazione» conseguita «dai giuristi sui filosofi»¹³. A partire dalla seconda metà del XIX secolo, infatti, «i giuristi» si autoproclamarono «'filosofi'» di una nuova *vera philosophia* che nasceva «nelle Facoltà di diritto da parte di Dottor[i] in Diritto che spesso [già] insegnava[no] altre discipline giuridiche»¹⁴, la quale in seguito sarebbe giunta a fondare addirittura una «scienza filosofica» del «diritto positivo» particolare¹⁵.

¹¹ Ivi, p. 225.

¹² Ivi, p. 224.

¹³ Ivi, p. 209.

¹⁴ Ivi, p. 212.

¹⁵ Ivi, p. 203.

Se questo è l'esito, la distanza dagli intenti che Hegel, filosofo per eccellenza, dichiarava nella Prefazione della sua opera non potrebbe essere più evidente: concepiti come un «compendio filosofico»¹⁶, i *Grundlinien* esplicitamente «presuppon[gono]» «il modo filosofico»¹⁷, ancorché facciano attenzione a evitare «l'affaccendamento superfluo» di «sempre ricuocer e servir da tutti i lati lo stesso vecchio cavolo»¹⁸. Ben lungi dal voler propinare il «cavolo riscaldato»¹⁹, il volume si prefigge piuttosto lo scopo di «*comprender[e]*» una «verità» «altrettanto antica quanto apertamente esposta e nota nelle pubbliche leggi, nella pubblica morale e religione»: comprenderla nel senso di «conquistare al contenuto già in se stesso razionale anche la forma razionale, affinché esso appaia giustificato dal pensiero libero, il quale non sta fermo a ciò che è dato»²⁰.

La comprensione di cui parla Hegel è il frutto di uno studio filosofico di cui si sia fatta «fatic[osa]» esperienza: egli contrappone la «fatica della conoscenza e dell'intellezione razionale guidata dal concetto pensante»²¹ all'«irrequieto agitarsi della riflessione e della vanità»²². Non è un caso che colui che viene appellato il «condottiero di questa fatuità»²³ e «ciarlataneria»²⁴ è proprio²⁵ un giurista che, improvvisatosi filosofo,

¹⁶ G.W.F. Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts* (1821), trad. it. *Lineamenti di filosofia del diritto*, a cura di G. Marini, Laterza, Roma-Bari 1999, p. 3.

¹⁷ Ivi, p. 4.

¹⁸ Ivi, p. 5.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ Ivi, p. 9.

²² Ivi, p. 7. Cfr. F. Nietzsche, *Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne* (1873), trad. it. *Su verità e menzogna in senso extramurale*, Adelphi, Milano 2015, p. 13, dove è citato il «continuo svolazzare intorno alla fiamma della vanità».

²³ Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., p. 8.

²⁴ Ivi, p. 10.

²⁵ Hegel si riferisce a Jakob Friedrich Fries. Sul pensiero di quest'ultimo, cfr. Ramis Barceló, *El nacimiento de la Filosofía del derecho*, cit., p. 203.

avrebbe commesso, a dire di Hegel, una lunga serie di ingenuità²⁶. Al contrario, la filosofia è un affare serio: «scandaglio del razionale»²⁷, «tempo di essa appreso in pensieri»²⁸, faro in grado di illuminare «nella parvenza di ciò che è temporale e transeunte, la sostanza che è immanente e l'eterno che è presente»²⁹. In definitiva, se «la ragione non si contenta dell'approssimazione»³⁰, la filosofia del diritto è materia per veri filosofi e non per studiosi di «letteratura indefinita»³¹ che, «mentre dimostrano che [...] la filosofia è per essi qualcosa di interamente estraneo, pure la trattano come qualcosa che per loro è bell'e liquidata»³².

3. A dispetto degli intenti hegeliani, l'espressione *Philosophie des Rechts* finì comunque per essere accostata, a partire dagli ultimi decenni del XIX secolo, alla nascita di una «filosofia del diritto positivo» appannaggio dei giuristi³³. Viceversa, l'idea di una «filosofia del diritto naturale» viene ascritta da Ramis Barceló all'opera di Christianus Thomasius³⁴, studioso eclettico, al contempo sia «giurista» sia «filosofo»³⁵, il quale del resto veniva indicato da Benedetto Croce come l'iniziatore della filosofia del diritto in senso proprio³⁶.

In particolare, già negli anni giovanili, Thomasius redasse una dissertazione dal titolo *Philosophia iuris ostensa in doctrina de obligatio-*

²⁶ Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., p. 8.

²⁷ Ivi, p. 13.

²⁸ Ivi, p. 15.

²⁹ Ivi, p. 14.

³⁰ Ivi, p. 16.

³¹ Ivi, p. 11.

³² Ivi, p. 12.

³³ Ramis Barceló, *El nacimiento de la Filosofía del derecho*, cit., p. 217.

³⁴ Ivi, p. 135.

³⁵ Così F. Battaglia, *Christiano Thomasio. Filosofo e giurista* (1936), CLUEB, Bologna 1982. Sulla formazione eclettica di Thomasius, cfr. in part. ivi, pp. 8-10.

³⁶ B. Croce, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia* (1907), a cura di C. Nitsch, Giuffrè, Milano 2016, p. 10.

nibus et actionibus, difesa a Lipsia nel 1682, dove collocò il concetto di obbligazione a fondamento del diritto e della socialità³⁷. Ideando una sorta di «contrattualismo prestorico (o astorico)»³⁸, l'autore affermava in effetti che la prima forma di «vita sociale»³⁹ fu quella sperimentata da Adamo nella relazione con Dio. «Se Adamo ha riconosciuto l'obbligazione di obbedire ai comandi di Dio», spiega ancora Ramis Barceló citando Tim Hochstrasser, «la relazione sociale [tra Dio e l'uomo] era già implicita nel momento della Creazione» e la determinazione di uno stato di natura pre-sociale di derivazione hobbesiana non risultava in alcun modo necessaria⁴⁰. In questi termini, come rilevava Felice Battaglia in una preziosa monografia dedicata al giureconsulto tedesco, a Thomasius va riconosciuta «un'enorme importanza» poiché seppe portare «a risultati definitivi» le intuizioni che furono già di Grozio e della Scuola del diritto naturale⁴¹, enucleando la giuridicità come sfera distinta dalla morale e dal decoro, esteriormente coercibile e intersubiettiva, nonché del tutto indipendente da ogni elemento divino⁴². Si legge infatti nei

³⁷ Cfr. anche C. Thomasius, *Fundamenta iuris naturae et gentium* (1705, 1718), trad. it. *I fondamenti del diritto di natura e delle genti*, a cura di G. Dioni, Franco Angeli, Milano 2013, Capitolo V, §VIII, p. 172.

³⁸ Battaglia, *Christiano Thomasio. Filosofo e giurista*, cit., p. 118.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ Ivi, pp. 118-119. Ciononostante, si veda il Capitolo IV, §1, di C. Thomasius, *I fondamenti del diritto di natura e delle genti*, cit., p. 149.

⁴¹ Battaglia, *Christiano Thomasio. Filosofo e giurista*, cit., p. 218.

⁴² Ivi, p. 434, Thomasius è definito «padre della filosofia giuridica moderna». Sul superamento della distinzione tra *ius perfectum* (intersubiettivo e coercibile) e *ius imperfectum* (intersubiettivo ancorché non coercibile), a favore della tripartizione tra *justum*, *honestum* e *decorum*, cfr. in part. pp. 221, 244, 320. Per un commento sulle tre massime, rispettivamente “non fare agli altri ciò che non vuoi essi facciano a te” (la regola del *justum*, che rappresenta «il minimo senza cui la società non sussiste»), “fai a te ciò che vuoi gli altri facciano a sé” (la regola dell'*honestum*, ovvero «il massimo di moralità umana»), “fai agli altri ciò che vuoi essi facciano a te” (la regola del *decorum*, il quale è «utilissimo per la vita sociale»), cfr. ivi, pp. 225-226, 248-249. Alla luce di

Fondamenti del diritto di natura e delle genti (1718) che il bene è «triplice» e i suoi principi sono «contemporaneamente» l'onesto, il decoro e il giusto: «il giusto è l'opposto del male estremo, come ciò che è detto ingiusto. L'onesto è lo stesso bene superiore, l'opposto del quale è il turpe; è, infatti, turpe soccombere (anche con dolore) alle passioni. Il decoro è lo stesso bene di genere medio e l'indecoroso è il male di genere medio, evidentemente un bene e un male imperfetti»⁴³. Alla luce di ciò, occorre guardarsi dal «ritenere che la legge naturale e la legge positiva, quella divina e quella umana siano specie della stessa natura». Là dove la legge natura e quella divina «si riferiscono a consigli, piuttosto che a comandi», la legge umana propriamente detta «riguarda soltanto le norme del comando»⁴⁴, le cui pene, «palpabili e visibili», sono «più idonee e incutere timore negli stolti»⁴⁵.

In tal senso, Thomasius «inaugura una nuova via e apre alla scienza più vasti orizzonti»⁴⁶, e forse non sbaglia Ramis Barceló a sottolineare che proprio questa è la strada che avrebbe condotto alla nascita della disciplina filosofico-giuridica come materia autonoma, non soltanto nell'ambito degli studi continentali ma anche in area anglofona dove, come pure viene notato, la più risalente formulazione dell'espressione inglese *philosophy of law*, precedente alle formule che sarebbero state poi impiegate da Jeremy Bentham e da John Austin, risulta attribuibile ad Adam Smith, studioso di formazione filosofica, in *The Theory of Moral Sentiments* (1759). Nell'ultima pagina di tale corposa opera, infatti, si legge che «molto tardi la filosofia del diritto ha cominciato a

queste considerazioni, Battaglia definisce Thomasius il «costruttore» di un «diritto umano» (ivi, p. 434). Cfr. Thomasius, *I fondamenti del diritto di natura e delle genti*, cit., in part. Capitolo VI, §§XL-XLII, pp. 201-202.

⁴³ Ivi, Capitolo IV, §LXXXIX, p. 167.

⁴⁴ Ivi, Capitolo V, §XXXIV, p. 176.

⁴⁵ Ivi, Capitolo V, §LVII, p. 182.

⁴⁶ Battaglia, *Christiano Thomasio. Filosofo e giurista*, cit., p. 251.

essere trattata per se stessa, senza riguardo per le istituzioni particolari di ciascuna nazione»⁴⁷. Il merito di questa, seppur tardiva, considerazione viene attribuito in particolare al *De iure belli ac pacis* (1625) di Ugo Grozio, ma l'autore esprime il proposito di impegnarsi in prima persona in una futura ricerca sulla «storia della giurisprudenza». Della mancata realizzazione di un tale intento Smith avrebbe dato conto, più di trent'anni più tardi e poco prima di morire, nel secondo paragrafo dell'Avvertenza alla VI edizione del volume: «[la ricerca sulla storia della giurisprudenza] è un'opera che finora non ho intrapreso perché impedito dalle medesime occupazioni che non mi avevano consentito finora di rivedere l'opera presente. Per quanto sia consapevole che la mia età molto avanzata non mi lasci molte prospettive di riuscire a eseguire quest'opera in modo per me soddisfacente, tuttavia, [...] non ho abbandonato del tutto il mio progetto»⁴⁸.

4. Da queste brevi considerazioni potremmo desumere che, tra gli autori fondamentali nella storia del concetto di filosofia del diritto evocati, alcuni furono di formazione prevalentemente filosofica (Hegel, Smith) altri di provenienza ibrida (Thomasius). È dunque interessante accostare questa constatazione a quanto Norberto Bobbio rilevava in un celebre saggio dedicato alla *Natura e funzione della filosofia del diritto*, ovvero che «i maggiori contributi alla filosofia del diritto sono stati dati da giuristi con interessi filosofici piuttosto che da filosofi con interessi per il diritto»⁴⁹.

Nel testo, Bobbio aggiungeva peraltro che è una «fortuna» che le storie della filosofia del diritto siano poche, dal momento che «per forza di

⁴⁷ A. Smith, *The Theory of Moral Sentiments* (1759), trad. it. *Teoria dei sentimenti morali*, BUR, Milano 2016, p. 640.

⁴⁸ Ivi, p. 78.

⁴⁹ Bobbio, *Natura e funzione della filosofia del diritto*, cit., p. 43.

cosa e non per capriccio», «esse mett[o]no insieme alla rinfusa teorie politiche come la *Repubblica* di Platone e teorie della giustizia e del diritto come il libro V dell'*Etica Nicomachea*, o, per venire ai tempi moderni, la teoria politica e giuridica di Hobbes con la sociologia giuridica (avanti lettera) di Montesquieu o della scuola storica, la logica giuridica di Leibniz con la filosofia politica di Hegel; e finiscono per racchiudere in una sola opera, che pretende di essere unitaria, una storia delle ideologie politiche, una storia delle dottrine politiche, una storia della teoria del diritto propriamente detta. Alla qual sorte non sfuggono neppure le storie apparentemente più omogenee del diritto naturale»⁵⁰.

La critica è affilata, e forse non del tutto peregrina⁵¹. Ad ogni modo, qualche tentativo di elaborare storie filosofiche del diritto coerenti, come dimostra il lavoro discusso in questa nota, è senza dubbio stato compiuto. Soltanto nel panorama degli studi italiani a cavallo tra anni Cinquanta e Settanta, non si possono non ricordare almeno la *Storia della filosofia del diritto* di Giorgio Del Vecchio, pubblicata nel 1958; la fortunata opera omonima di Guido Fassò in tre volumi, il primo dei quali è del 1966, in seguito parzialmente riveduta e aggiornata da Carla Faralli; e le *Lezioni di storia della filosofia del diritto* degli anni 1970-1977 di Vincenzo Palazzolo.

Limitandoci a un raffronto tra questa selezione di *historiae*, sembra importante notare che la formazione dei loro autori resta in secondo piano, rilevando semmai soltanto in via indiretta, mentre ciò che emerge chiaramente è piuttosto la precisa, preliminare opzione teorica su che

⁵⁰ Ivi, p. 39.

⁵¹ Ciononostante, come riporta Carla Faralli nella Prefazione alla nuova edizione della *Storia della filosofia del diritto* di Guido Fassò, in due lettere private Bobbio dichiarò al professore bolognese tutto il suo entusiasmo, la sua «meraviglia» e addirittura la sua «quasi invidiosa ammirazione»: cfr. C. Faralli, Prefazione a G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto*, Laterza, Roma-Bari 2001, vol. I, p. 12. Nel volume, comunque, Fassò replicò alla critica bobbiana: cfr. ivi, pp. 21-24.

cosa sia la filosofia del diritto e quale sia il suo statuto epistemologico. Ad esempio, non stupisce che secondo Del Vecchio «la storia della filosofia del diritto ci mostra anzi tutto che in ogni tempo si è meditato» sugli «stessi» problemi, quelli del rapporto tra diritto e «giustizia», rivelando come questo nesso «corrispond[a] ad un bisogno naturale e costante dello spirito umano»⁵², là dove invece a giudizio di Fassò per comprendere appieno «i problemi filosofici del diritto» occorre mostrarli «nella loro *necessità*, nel loro nascere non solo dall'esperienza dell'individuo, ma dall'esperienza storica dell'umanità»⁵³. In modo per certi aspetti affine, Palazzolo riconosce che il «compito della filosofia del diritto» è «particolarmente arduo»⁵⁴ perché la sua esigenza di autonomia deve essere coniugata con «l'esperienza pratica e sociale»⁵⁵ al fine di «evitare astrattismi mentali ed arbitrarie entificazioni»⁵⁶.

Si tratta di scelte estremamente eloquenti e rivelatrici delle inevitabili assunzioni di fondo a proposito della concezione o del concetto di una disciplina che, per essere indagata in una prospettiva diacronica, necessariamente selettiva, richiede una preventiva scelta interpretativa⁵⁷.

In conclusione, alla luce dell'opera di Ramis Barceló, si potrebbe affermare che, se la distinzione tra filosofi e giuristi può avere un qualche valore relativo quando riferita alle elaborazioni filosofico-giuridiche autoriali, la stessa perde di significato se rivolta ad autori di *storie* di quelle elaborazioni. In quest'ultimo caso, ciò che risulta rilevante è semmai la

⁵² G. Del Vecchio, *Storia della filosofia del diritto*, Giuffrè, Milano 1958, p. 3. Del Vecchio si laureò in Giurisprudenza all'Università di Genova.

⁵³ Fassò, *Storia della filosofia del diritto*, cit., vol. I, p. 25. Fassò si laureò a Bologna prima in Giurisprudenza poi in Filosofia.

⁵⁴ V. Palazzolo, *Lezioni di storia della filosofia del diritto, Parte I, Anno accademico 1790-1791*, Libreria Goliardica, p. 1 (dispensa rilegata).

⁵⁵ Ivi, p. 4.

⁵⁶ Ivi, p. 1.

⁵⁷ Cfr. R. Dworkin, *Law's Empire*, Belknap Press, Cambridge, MA 1986, in part. pp. 45-86.

decisione, spesso presupposta, se privilegiare del lemma “filosofia del diritto” la prima o l’ultima parola. D’altro canto, la storia concettuale dell’espressione sembra rivelarci della disciplina, *pace* Bobbio, le origini e una natura a lungo prevalentemente *filosofiche*.